U. R. C. O. F. E. R.

RIVISTA TRIMESTRALE

AVVOCATURA
EMILIANO - ROMAGNOLA

10

GENNAIO - MARZO 1981

SOMMARIO

Relazione sull'andamento della giustizia nel Distretto della Corte d'Appello di Bologna per l'anno 1980 1

Relazione del Presidente degli Ordini Forensi di Bologna all'assemblea del gennaio 1981 9

Relazione del Consiglio degli Ordini forensi di Bologna su « diritto-dovere di difesa e reato di favoreggiamento » . . 14

Possibilità di esercitare la professione avanti le Preture per i non avvocati o procuratori al di fuori dell'art. 8 Ord. prof.? (Avv. Ruggero Benini) 17

Temi, sottotemi, relatori, programma del prossimo Congresso nazionale giuridico-forense 20

Quando l'avvocato concorre nel delitto di bancarotta fraudolenta 22

Ferie degli uffici giudiziari 22

... E tuttavia questa giustizia tira avanti 23

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PER L'ANNO 1980.

Il consuntivo di un anno di attività giudiziaria nel nostro Distretto è sempre documento fondamentale per quanti operano nel settore della giustizia; a maggior ragione renderne edotti i nostri colleghi è necessario quest'anno che, per decisione (per noi apprezzabile) del Consiglio Superiore della Magistratura, non ha avuto luogo la consueta, un po' anacronistica, « cerimonia » di inaugurazione del nuovo anno giudiziario.

Ciò che ci tormenta è dovere, per insuperabili tirannie di spazio, ricorrere ad una selezione della Relazione della Procura Generale della Repubblica, operando scelte che involontariamente potrebbero apparire arbitrarie o peggio. Se il lettore riporterà questa impressione, francamente ce ne scusiamo; non era nei nostri intenti, perché non è nel nostro costume. Gli « omissis » ci sono semplicemente apparsi come argomenti di minore interesse generale.

Con rincrescimento debbo rilevare che in questo Distretto permane un grave stato di disagio per un complesso di carenze e di fattori negativi.

Risultano vacanti 305 posti su un totale di 1.684 previsti nelle piante organiche. Per la precisione mancano: 22 magistrati, 40 cancellieri, 48 segretari, 92 coadiutori, 27 commessi, 24 autisti, 16 ufficiali, giudiziari, 11 aiutanti ufficiali giudiziari, 16 coadiutori degli ufficiali giudiziari.

Oltre i posti vacanti, si deve naturalmente tener conto delle assenze per aspettative, congedi per maternità, malattie, ecc..

La mancata copertura dei posti previsti negli organici, l'indiscriminato trasferimento da una sede ad altra, di magistrati, funzionari, collaboratori, le assenze, compromettono in modo sensibile i normali servizi.

Però, anche se si provvedesse a coprire i posti vacanti o ad aumentare di qualche unità l'organico, ugualmente risulterebbe insufficiente il numero dei magistrati e del personale tutto, per l'aumento costante del lavoro, sia civile che penale, in particolare per quest'ultimo ramo.

L'aumento di una unità nelle piante organiche del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bologna, infatti, si è rivelato in concreto del tutto inadeguato, specie a causa dell'impegno imposto di recente dal gravissimo fatto delilttuoso verificatosi a Bologna nell'agosto e della remissione a questa sede di numerosi e gravissimi procedimenti di eversione e di omicidi (mi riferisco alla soppressione del sostituto procuratore Amato), che hanno assorbito a tempo pieno il lavoro dei magistrati della Procura e dell'Ufficio Istruzione, ufficio quest'ultimo già impegnato in altri delicati procedimenti.

È ovvio, pertanto, che siffatte gravi carenze di personale a tutti i livelli non possono che incidere negativamente sul regolare andamento dei servizi, considerato il rilevante flusso di lavoro, nonostante, ed è doveroso da parte mia riconoscerlo, che coloro che partecipano al funzionamento della complessa opera della Giustizia, abbiano, nella stragrande maggioranza, dato prova di laboriosità, supplendo con il loro sacrificio alla deficienza di personale e di mezzi di fronte alla sempre crescente ed imponente mole di lavoro.

Tutti gli uffici giudiziari di questo Distretto risultano incompleti rispetto alle piante organiche, ma le deficienze più gravi si lamentano nei Tribunali e Procure della Repubblica di Piacenza e Reggio Emilia ed in alcune Preture, dove mancano il Pretore ed il cancelliere dirigente.

La situazione del Tribunale per i Minorenni si è ulteriormente aggravata per l'aumentata competenza di quel Tribunale a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, della disciplina degli stupefacenti e del nuovo ordinamento penitenziario.

La Sezione Istruttoria della Corte, per insufficienza di magistrati, si avvale di volta in volta di magistrati, che assegnati e impegnati nelle sezioni penali, possono dedicarvi e con grande sacrificio ,solo una piccola parte del loro tempo.

È auspicabile, dato l'incremento del lavoro, la costituzione di una vera e propria sezione istruttoria, con magistrati esclusivamente ad essa assegnati, previo congruo aumento dell'organico, magistrati che potrebbero svolgere anche il lavoro civile e penale della sezione speciale per i Minorenni, e potrebbero essere applicati, soltanto in caso di estrema necessità, ad altre sezioni.

Solo così potrebbero aversi una sezione istruttoria pienamente funzionante e si rispetterebbe la necessità sottolineata dal Consiglio Superiore della Magistratura della « precostituzione dei collegi ».

In avvenire e sino a quando non si riuscirà ad ampliare le piante organiche con effettiva assegnazione di personale, ravviso l'opportunità che nessun trasferimento sia consentito, se non si sia provveduto a coprire preventivamente il posto che dovrebbe lasciare il personale trasferito; che, prima di prendere in esame una domanda di trasferimento, si tenga prioritariamente conto non delle esigenze del richiedente, ma di quelle dell'ufficio presso cui presta servizio, attribuendosi valore decisivo al motivato parere del dirigente l'ufficio; che i trasferimenti, infine, si effettuino in epoche prestabilite.

Per le previste vacanze di posti direttivi, per il raggiungimento dei limiti di età da parte dei dirigenti, ritengo opportuno che i concorsi, con particolare riguardo per le sedi più importanti, siano non solo banditi, come è stato fatto ultimamente, ma anche esauriti con congruo anticipo, in modo tale che l'ufficio non rimanga privo del capo.

Allo stato, si potrebbe ovviare agli inconvenienti che si verificano negli uffici maggiormente oberati, con il ricoprire parte dei posti vacanti, con il trasferimento del personale da quelle Preture che per il basso indice di affari o per la vicinanza di altri uffici più importanti, dovrebbero essere soppresse.

Il laborioso rilevamento statistico raccolto sul piano nazionale per identificare con certezza gli uffici inutili, è rimasto improduttivo di effetti presso il Ministero; non è stato dato l'avvio ad una riforma, non certo onerosa ed ormai non più dilazionabile, perché diretta ad una razionale revisione delle circoscrizioni giudiziarie ed all'acquisizione di magistrati ed altro personale in sedi dove sono veramente indispensabili.

Ai fini di una migliore utilizzazione dei magistrati, sarebbe altresì consigliabile:

apportare sostanziali modifiche nell'attribuzione di funzioni non giurisdizionali ai magistrati, esonerandoli da compiti di natura amministrativa, alcuni dei quali potrebbero essere espletati da cancellieri, cui si dovrebbero attribuire maggiori ed esclusive responsabilità, essendo essi inseriti nei ruoli della carriera direttiva;

limitare o addirittura eliminare i troppi incarichi in cui si disperde la loro attività (commissioni di disciplina per dipendenti di Enti Locali; commissioni tributarie; commissioni per l'assegnazione di case dell'Istituto Case Popolari; consulenze varie; arbitrati eccetera);

richiamare in servizio i magistrati collocati fuori ruolo, addetti ai gabinetti dei vari Ministri, alla Corte Costituzionale o in altro modo impiegati, consentendo soltanto lo svolgimento di funzioni amministrative e di consulenza, ma in numero limitato e non nell'attuale di circa 90, a magistrati da destinarsi al Ministero di Grazia e Giustizia per l'assolvimento dei compiti che ineriscono all'Amministrazione della Giustizia.

Quanto innanzi, perché, essendo pochi rispetto alla popolazione ed all'eccessivo lavoro, l'assenza dalle funzioni anche solo di alcuni, intralcia il buon andamento della macchina della Giustizia.

MATERIA CIVILE

I magistrati della Corte d'Appello hanno depositato 978 sentenze civili: 109 in più rispetto al precedente periodo preso in esame.

La pendenza è leggermente aumentata con un incremento di 112 cause civili. Alla data del 30 giugno u.s. era di 2.864.

Nei dieci Tribunali del Distretto sono state depositate 6.928 sentenze di cui 5,246 in primo grado, 674 in appello e 1.008 in materia di lavoro.

Il Tribunale civile di Bologna ha emesso 2.243 sentenze di cui 636 attinenti alla materia del lavoro.

La pendenza presso i Tribunali del distretto è aumentata da 28.865 a 32.661 cause, con un incremento di 3.796 cause rispetto al periodo precedente.

Presso i Tribunali la pendenza delle cause di appello in materia di lavoro è leggermente aumentata, passando dalle precedenti 578 alle attuali 588.

Le procedure concorsuali sono aumentate da 1.126 a 1.721. Nel circondario di Bologna sono stati aperti 74 fallimenti, 19 concordati preventivi e 6 amministrazioni controllate.

Nel periodo preso in esame sono stati presentati nei Tribunali del Distretto 3.523 ricorsi per separazione personale; 421 in più rispetto all'anno precedente; 164 sono stati conciliati; 397 abbandonati; 2.585 accolti o omologati.

Le domande di scioglimento del vincolo matrimoniale pervenute sono state 1.518 che si sono aggiunte alle 976 pendenti all'inizio del periodo considerato. Sono state emesse 966 sentenze.

Presso le Preture la pendenza delle cause civili è notevolmente diminuita, passando dalle precedenti 13.641 alle attuali 10.049. Sono state depositate complessivamente 11.735 sentenze, comprese 4.894 attinenti alla materia del lavoro.

Davanti ai conciliatori la pendenza è diminuita passando dalle precedenti 2.004 cause alle attuali 1.061. Nel periodo considerato sono state definite 2.231 cause, di cui 824 con sentenza.

Nell'ambito del Distretto alla data del 30 giugno 1979 erano pendenti presso i Pretori 4.106 controversie di lavoro, ne sono sopravvenute 6.658; ne sono state definite 6.807; restano pendenti 3.977.

A seguito dell'attività conciliativa svolta dagli uffici del lavoro della Regione, risultano trattate e conciliate 1.390 controversie con una pendenza alla data del 30 giugno di 268.

Come può rilevarsi dal punto di vista meramente numerico e come viene segnalato dai Tribunali, si riscontra un continuo aumento della litigiosità e quindi un sensibile aumento delle cause di loro competenza.

Questa situazione mi induce a qualche rilievo.

In primo luogo appare non più differibile la necessità, per la materia civile, di un rapido incremento delle competenze per valore del conciliatore e del Pretore, soprattutto in relazione all'aumento del tasso di inflazione ed al mutato valore della moneta.

L'attività dei Tribunali spesso si disperde in molte cause di valore minimo: sono prevalenti le cause relative a richieste risarcitorie per danni a persone e cose in dipendenza della circolazione stradale e per inadempienze contrattuali.

Non si comprendono le ragioni per le quali non si sia ancora provveduto ad adeguare la competenza per valore dei conciliatori e dei Pretori.

E' di chiara evidenza che una più rapida definizione delle controversie civili può conseguirsi: con l'adeguamento della competenza per valore, che consentirebbe una più equa distribuzione del lavoro fra Tribunale, Pretura e Conciliazione; con la estensione del rito del lavoro, per quanto possibile, ad altre materie.

Il rito del lavoro, infatti, continua a dimostrarsi particolarmente efficace per la più rapida definizione delle controversie, per effetto: della brevità dei termini stabiliti per i vari incombenti; per l'eliminazione dei rinvii meramente dilatori; per aver stabilito preclusioni; per l'obbligo alle parti di esporre compiutamente le proprie ragioni e difese sin dall'inizio della lite; per l'aver consentito un maggiore e più diretto contatto delle parti con il giudice per la oralità del processo; per aver attribuito al giudice maggiori possibilità di iniziative istruttorie, mettendolo in condizioni di conoscere compiutamente sin dall'inizio la materia del contendere.

Il vigente codice di procedura civile non risponde più alle esigenze di un processo semplice, rapido e poco costoso.

È necessario eliminare tutto ciò che ne appesantisce la definizione ed introdurre il principio della oralità, unici rimedi validi per ottenere la soddisfazione integrale e tempestiva della domanda di giustizia.

Occorre però rilevare che se alcune cause si trascinano con esasperante lentezza, di rinvio in rinvio, quasi per forza di inerzia, in netto contrasto con il dinamismo che contraddistingue i rapporti economici e sociali del nostro tempo, in parte la colpa

è da attribuirsi a quei giudici istruttori che non esercitano i poteri loro conferiti dalla legge, di sollecitare le parti alla definizione della controversia, quando l'istruttoria sia esaurita; di sciogliere nei termini le riserve ed i reclami, eliminando così inutili rinvii e sopperendo all'inerzia, spesso concorde dei procuratori delle parti.

È vero che i giudici civili sono oberati di un rilevantissimo numero di cause iscritte a ruolo e che, non essendo immediatamente coperti i posti che si rendono vacanti per trasferimenti, dimissioni o per altri motivi, tale fatto comporta la riassunzione delle cause dinanzi a giudice diverso, con le conseguenze negative che si possono immaginare; tuttavia, una maggiore diligenza ed impegno, potrebbe, in parte sia pur minima, ovviare a non pochi inconvenienti e ritardi.

MATERIA PENALE

L'attività esplicata dai Giudici penali si può sintetizzare in queste cifre:

Nel periodo preso in esame le due Sezioni della Corte di Appello hanno pronunciato 2.321 sentenze, alle quali vanno aggiunte 32 della sezione speciale per i minorenni e 51 della Corte di Assise di Appello. Complessivamente 2.404, con una diminuzione di 358 sentenze rispetto al periodo precedente.

Al 30 giugno 1980 risultavano in attesa di giudizio 5.316 procedimenti penali, di cui 5.270 presso la Corte di Appello, 11 presso la Corte di Assise d'Appello, 35 presso le Sezioni per i Minorenni.

Nei Tribunali del distretto sono stati definiti 11.260 procedimenti di cui 8.860 con sentenza, in tal numero comprese 380 sentenze emesse dal Tribunale per i Minorenni. La pendenza dei procedimenti dinanzi ai Tribunali assommava a 11.720.

Le Corti di Assise di primo grado hanno definito con sentenza 28 procedimenti. Rimanevano pendenti 18 procedimenti, 3 in più rispetto al periodo precedente.

Il volume del lavoro svolto dai giudici istruttori nel distretto è stato considerevole: sono state emesse 1.299 ordinanze di rinvio a giudizio; 3.913 sentenze di proscioglimento di imputati noti e 92.797 sentenze di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Rimanevano pendenti 6.426 procedimenti.

L'Ufficio Istruzione di Bologna, che è quello maggiormente oberato di lavoro, ha emesso 2.987 sentenze di prosciglimento nei confronti di imputati noti; 32.653 sentenze di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati; 411 ordinanze di rinvio a giudizio, riducendo la pendenza da 1.106 procedimenti a 919.

Ugualmente impegnata è stata l'attività delle Procure della Repubblica, compresa quella per i Minorenni.

Alla data del 30 giugno 1980 la pendenza era di 12.058 procedimenti, con una diminuzione di 2.170 procedimenti rispetto ai 14.228 pendenti all'inizio del periodo.

Alla sola Procura della Repubblica di Bologna sono pervenuti 39.680 rapporti; sono stati definiti 40.142 procedimenti.

Nei Tribunali del Distretto sono stati celebrati 796 giudizi con il rito direttissimo, di cui 127 nel solo Tribunale di Bologna.

Alle Preture sono pervenute 136.257 denunzie; sono stati definiti 132.633 procedimenti, con una pendenza di 35.624.

Le sentenze emesse in giudizio dai Pretori del Distretto sono state 15.878; 1.845 in più rispetto al periodo precedente; quelle istruttorie contro imputati noti: 8.632; quelle contro ignoti: 3.780.

Notevole l'attività ispettiva dell'Ispettorato del Lavoro. Risultano: ispezionate 13.575 aziende; recuperate L. 29.237.601.340 per contributi in favore di istituti previdenziali; recuperate L. 146.012.300 in favore dei lavoratori; svolte 796 inchieste per infortuni sul lavoro; trasmessi 519 rapporti giudiziari; elevate 10.917 contravvenzioni.

Per quanto attiene al lavoro svolto dalla Procura Generale, indico i seguenti dati:

sono state revisionate dai Sostituti Procuratori e dall'Avvocato Generale 21.569 sentenze penali; proposte 661 impugnazioni, tra appelli e ricorsi per cassazione; espressi 5.556 pareri in materia penale, 356 in materia civile, esaminate 334 istanze di riabilitazione; curate 306 rogatorie; espletate 14 pratiche di estradizione; istruite 26 domande di grazia; espletate 56 istruttorie.

Al considerevole lavoro di ufficio si deve aggiungere la partecipazione dei sostituti a 46 udienze civili e 569 udienze penali della Corte d'Appello e di Assise di Appello, della Sezione per i Minorenni e della Sezione di Sorveglianza, partecipazione quest'ultima che ha comportato il trasferimento dei sostituti in Modena, Parma, Reggio Emilia e Castelfranco, al fine di evitare maggiori spese e gravoso impegno di carabinieri per la traduzione dei detenuti.

La partecipazione dei sostituti procuratori generali alle udienze dibattimentali è diventata particolarmente onerosa per la elevata media mensile per singolo magistrato.

A parte, però, l'inerzia legislativa, le inconguenze di indirizzi, e nella speranza che si corra ai ripari con interventi correttivi e con l'attribuzione di più vasti poteri alla polizia giudiziaria ed al Pubblico Ministero, perché solo le leggi che conferiscono loro maggiori poteri, consentono maggiori successi nella lotta contro la criminalità, non posso omettere di rilevare la lentezza eccessiva, esasperante con la quale si portano a compimento alcuni procedimenti penali e come nell'applicazione delle leggi vigenti, molti giudici non facciano buon uso del magistero punitivo.

Pur tenendo in debito conto i vuoti di organico e di cui ho detto prima; pur rilevando che occorrono riforme ed iniziative più coerenti; pur avendo accertato che tanto le istruttorie quanto i giudizi di cognizione, trovano seri ostacoli e per i motivi ai quali ho fatto riferimento, sono certo che un maggior impegno da parte di tutti, un controllo più assiduo da parte dei dirigenti, contribuirebbe a rendere più sollecita la giustizia penale.

Non sempre infatti, le istruttorie ed i giudizi vengono condotti con la dovuta sollecitudine, talché accade, purtroppo, che la ritardata chiusura dell'istruttoria, o la ritardata pronuncia dei giudici di merito, oltre a permettere la scarcerazione degli imputati — alle volte anche pericolosi — per decorrenza di termini di custodia preventiva, determinano la estinzione dei reati per prescrizione.

Più di qualche volta il nostro ufficio di Procura Generale, riscontrando ingiustificate carenze di attività istruttoria a causa delle quali il procedimento rimaneva inerte per lunghi mesi e si trascinava stancamente per anni, è dovuto intervenire per sollecitarne la definizione.

È auspicabile, perciò, non solo un pronto adeguamento e snellimento della procedura, la necessità di un reale rinnovamento delle leggi, ma anche un continuo controllo dei dirigenti, perché tutti i giudici, e non soltanto alcuni, possano corrispondere pienamente agli interessi primari di giustizia che si possono raggiungere soltanto con una giustizia più rapida; rapidità che allo stato si può ottenere esclusivamente con il ricorso al rito direttissimo da parte delle Procure della Repubblica. L'uso più frequente di tale procedimento, ristabilendo sollecitamente l'ordine giuridico offeso, contribuisce a dare credibilità alla giustizia.

L'eccessivo indugio, oltre a comportare la dispersione e la difficile raccolta delle prove, fa venir meno la fiducia dei cittadini nella giustizia; attenua l'allarme sociale destato dal fatto delittuoso; affievolisce le ragioni stesse della irrogazione della pena; fa ritenere al delinquente, fragile, impotente la giustizia, tanto da potergli permettere di perseverare nella condotta antigiuridica.

Ma oltre l'esasperante lentezza, qualche rilievo meritano l'applicazione della pena e le frequenti concessioni di libertà provvisoria.

Vi è una spiccata tendenza da parte dei giudici di applicare le sanzioni nel minimo edittale senza distinzione alcuna; di concedere indiscriminatamente le attenuanti generiche; di diminuire la pena nei limiti del massimo consentito dalle circostanze attenuanti; di aumentarla invece, in contenutissimi limiti in caso di concorso di circostanze aggravanti e di reati uniti con il vincolo della continuazione; di largheggiare nella concessione di libertà provvisoria.

Il nostro ufficio, spesse volte, ha proposto impugnazioni contestando: la eccessiva mitezza della pena; la concessione di attenuanti elargite senza criterio; i minimi assunti per l'incidenza della continuazione e per le aggravanti; la concessione della libertà provvisoria che, mi duole dirlo, molte volte impressiona e lascia attoniti i cittadini.

La eccessiva generalizzata mitezza della pena e l'esagerata generalizzata indulgenza, se addirittura elevate a sistema, oltre a tradursi in una palese ingiustizia verso la vittima e la società, turbano i principi fondamentali del Magistero punitivo ancorati alle esigenze dell'individuazione della pena per una corretta e consapevole differenziazione di trattamento fra reo e reo ai sensi degli artt. 132 e 133 del codice penale.

Funzionamento del Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni, pur non disponendo di personale adeguato alla eccessiva mole di lavoro pendente e sopravvenuto, ha emesso 1.147, tra sentenze e provvedimenti vari, in materia di ordinaria amministrazione e 635 in materia di adozioni speciali; ha definito 1.643 procedimenti penali, con una pendenza di 887 procedimenti ed ha provveduto ad emettere 674 sentenze di riabilitazioni speciali.

Del pari notevole il lavoro svolto dai magistrati e dal personale della Procura della Repubblica, in materia civile, amministrativa e penale.

In relazione alle carenze di personale occorre provvedere e con urgenza all'ampliamento delle piante organiche per non compromettere la funzionalità del Tribunale e della Procura, tanto da impedire che la domanda di Giustizia sia soddisfatta integralmente e con la necessaria tempestività, specialmente in relazione agli interventi per il recupero dei minori disadattati e la regolamentazione dei rapporti familiari a tutela del preminente interesse dei minori.

A questo riguardo, occorrendo realizzare una più attiva e coordinata presenza della funzione giudiziaria nel campo delle controversie e dei contrasti giuridici che insorgono nella vita familiare e che riguardano i rapporti che ad essa fanno capo e da essa derivano, è sentita la necessità di attribuire la competenza in detta materia ad un solo organo giudiziario, onde evitare la dispersione tra diversi giudici, della cognizione di situazioni relative ai medesimi soggett ed originati da problemi e questioni connesse a tutta la vita familiare, alla prole, alle persone dei coniugi ed ai loro rapporti.

Un intervento legislativo in materia appare quanto mai urgente e necessario; soprattutto nel preminente interesse dei minori, che hanno diritto di conseguire il più rapidamente possibile la sistemazione per loro più conveniente.

Aumento e caratteristiche della criminalità minorile

Un notevole aumento si riscontra nel numero dei reati commessi da minori soli.

I rapporti pervenuti alla Procura della Repubblica nel periodo in esame hanno raggiunto il numero di 2.304, con un aumento del 19% circa rispetto allo stesso periodo precedente. All'inizio del periodo risultavano pendenti 731 procedimenti, sono pervenuti, come si è detto 2.304 rapporti; sono stati definiti 2.248 procedimenti; pendevano 787 alla data del 30 giugno 1980.

In custodia preventiva vi sono stati 416 maschi e 54 femmine.

La stragrande maggioranza dei delitti è costituita da furti, in particolare, di e su autoveicoli e motoveicoli, in case di abitazione — questi ultimi per lo più consumati da nomadi slavi —, « scippi » (in forte aumento).

Non indifferente il numero delle rapine, delle estorsioni, dei delitti sessuali, e degli omicidi e lesioni colpose in relazione ad incidenti stradali.

In notevole aumento le contravvenzioni per violazione delle norme sulla circolazione.

I procedimenti penali per uso e detenzione di sostanze stupefacenti sono stati 17. Il fenomeno ha subito negli ultimi tempi una indubbia espansione.

In aumento i reati in materia di detenzione e porto abusivo di armi e lesioni volontarie personali.

Si deve anche lamentare un tentato omicidio.

La criminalità femminile si può considerare stazionaria.

In lieve diminuzione i rapporti pervenuti alla Procura, riguardanti reati di maggiorenni e minorenni in concorso tra di loro: 196 nel periodo 1979/80, cioè 10 di meno del precedente periodo; comunque numero sempre elevato, denotante una preoccupante aggregazione di minori con delinquenti maggiori.

Le cause di tali forme di criminalità sono molteplici e possono così sintetizzarsi: crisi della famiglia, che adempie sempre meno la sua funzione di educazione; incidenza dello stato di miseria in cui versano molte famiglie; mancanza di solidi modelli comportamentali da parte dei genitori e della società; ignoranza in cui versano molti

ragazzi che o non sono stati nemmeno avviati alla scuola d'obbligo o non hanno trovato insegnanti che abbiano saputo comprendere le loro esigenze; negativi insegnamenti tratti da molti spettacoli cinematografici aventi per tema la violenza ed in particolare modo la perpetrazione dei delitti di rapina, o contro il patrimonio in genere, le cui tecniche vengono spiegate nei minimi particolari ed i cui protagonisti, spesso rappresentati con connotati di grande simpatia, suscitano il fenomeno delle imitazioni; il clima di violenza che si sta attraversando; la frenetica attività per procurarsi subito ed a qualunque costo, i mezzi per soddisfare pretese meramente voluttuarie, senza il peso dell'onesto lavoro.

Notevole incidenza spiega anche l'ambiente nel quale il giovane trascorre il tempo libero. Al riguardo, deve denunciarsi la carenza di adeguate strutture, il che comporta che molti ragazzi poco fortunati, per mancanza di istituzioni e attrezzature pubbliche in grado di accoglierli, finiscono per essere aggregati in gruppi e bande, diventando facile preda di adulti senza scrupoli, i quali sfruttano la loro ingenuità e la loro aggressività per compiere azioni criminose. Occorre, pertanto, prestare maggior attenzione alla prevenzione della delinquenza minorile.

I criminali maggiorenni, in maggioranza, presentano precedenti, nella loro fanciullezza, più o meno gravi, di irregolarità della condotta, che non sono mai stati presi in considerazione e per i quali sono stati a suo tempo adottati provvedimenti inadeguati.

Una politica illuminata dovrebbe porsi come oblettivo primario l'apprestamento e la funzionalità di adeguate strutture, in modo da evitare che il minore con note di irregolarità, cada nel delitto e vi persista.

A proposito delle strutture si deve lamentare che nel Distretto non esiste un istituto di custodia preventiva per minorenni arrestate, né sezioni speciali in stabilimenti ordinari, sicché le detenute minorenni vengono ristrette nelle sezioni femminili delle case circondariali, a contatto con le maggiorenni, con tutte le implicazioni facilmente immaginabili, in palese violazione di precise norme legislative e regolamentari.

In gravissima crisi si trova l'ufficio distrettuale del servizio sociale, non soltanto per la riduzione del personale passato da 12 a 5 unità, compresa la dirigenza dell'ufficio, ma anche perché, dipendendo tale servizio dalla Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, in seguito al D.P.R. 26 luglio 1977 n. 616, si limita ad effettuare inchieste socio-familiari soltanto in materia penale per conto della Procura della Repubblica, essendo state le competenze in materia civile ed amministrativa trasferite ai Comuni, talché il Tribunale è privo di assistenza sociale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In riferimento ai delitti oggettivamente e soggettivamente politici ed a quelli di carattere terroristico, oltre a segnalare nel periodo di tempo preso in esame, l'arresto in flagranza di quattro giovani (tre uomini ed una donna) per detenzione e trasporto di materiale esplosivo e di ingente quantitativo di armi e munizioni da guerra e comuni, tutti dichiaratisi prigionieri politici o appartenenti all'organizzazione denominata « Prima Linea » e già condannati, non posso omettere di accennare in questa relazione, anche se non compreso nel periodo dell'anno giudiziario in esame, all'infame ed odioso attentato terroristico compiuto il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna che cagionò la morte di 85 persone ed il ferimento di altre 200, nonché la completa distruzione di un'ala del corpo di fabbrica dell'edificio.

Verificatosi il barbaro attentato durante il periodo feriale, l'Ufficio del Pubblico Ministero di Bologna affrontò con grande impegno il compito di coordinamento delle indagini di Polizia Giudiziaria, con dedizione assoluta di tutti i Magistrati in servizio e di quelli rientrati in sede spontaneamente, nonché dell'intero personale di cancelleria e segreteria, dedicandosi quattro Magistrati ed il loro Dirigente, a tempo pieno, nella fase delle indagini non soltanto in Bologna ma anche in altre città, alla ricostruzione di un fatto delittuoso tanto drammatico.

Ma se apprezzabile fu l'opera del personale della Procura della Repubblica e della Polizia Giudiziaria nello svolgimento delle prime indagini; se apprezzabile è il lavoro che sta svolgendo l'Ufficio Istruzione, altamente meritorio fu il massiccio intervento di tutte le forze dell'ordine, delle Forze Armate, dei vigili del fuoco, dei vigili urbani, dei ferrovieri, dei dipendenti dell'azienda trasporti urbani, dei sanitari ed infer-

mieri, dei donatori di sangue, dei privati cittadini e di quanti altri accorsero per portare il proprio contributo all'opera di soccorso ai feriti o più mestamente al recupero delle vittime.

Tutti abbiamo vissuto quella tragica giornata e non ritengo opportuno attardarmi a ricordarla ed a rinnovare il nostro dolore, la nostra rabbia, la nostra esecrazione per il più grave atto terroristico compiuto in Italia.

Ciò che invece ritengo necessario porre in rilievo è l'impegno e lo spirito di sacrificio di cui hanno dato prova ancora una volta i Magistrati, e di cui stanno dando prova in tutta Italia, e lo spirito di solidarietà che anima i cittadini in occasione di tristi eventi.

Sarebbe necessario, però, che quello stesso spirito animasse i cittadini sempre e non soltanto in casi eccezionali.

I Magistrati, il personale tutto dell'Amministrazione della Giustizia, la Polizia Giudiziaria e le Forze dell'Ordine, sempre e con sprezzo del pericolo hanno operato ed operano per il bene della collettività. Ma non basta. Occorre che anche i cittadini si sentano mobilitati, offrendo la loro valida, fattiva, coraggiosa collaborazione, in modo da permettere ai Magistrati l'individuazione dei criminali.

Nessuno può o deve sentirsi estraneo alla lotta contro la criminalità in genere. Tutti ne subiamo le conseguenze, tutti possiamo rimanere vittime.

Però, la serietà di intenti dei Magistrati, della Polizia Giudiziaria, delle Forze dell'Ordine; la sperabile collaborazione dei cittadini, rimarranno prive di effetti positivi se Governo e Parlamento non si determineranno a moralizzare la vita pubblica; a garantire, mediante interventi energici, completi ed organici, la sicurezza della collettività, con indirizzi ed attività legislative opportune, che considerino con visione unitaria tutti gli aspetti della criminalità.

L'AVVOCATO GENERALE
Dr. Giorgio Galbiati

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEGLI ORDINI FORENSI DI BOLOGNA ALL'ASSEMBLEA DEL GENNAIO 1981

Stralciamo alcuni passaggi più significativi della relazione del Presidente del Consiglio forense di Bologna, Avv. Angiola Sbaiz, *letta ai colleghi convenuti nella assemblea straordinaria convocata all'inizio del gennaio del corrente anno 1981.*

Le notizie che Vi darò potrebbero essere molte, le ridurrò alle essenziali, restando noi tutti disponibili per ogni ulteriore chiarimento. E mi scuso se vi sarà un po' di disordine nella esposizione di dati eterogenei.

Prima ancora una ulteriore e ultima premessa: cerco di parlare al plurale, anche se qualche volta il discorso diventa più facile al singolare. Ma è discorso da farsi al plurale perché devo obiettivamente dichiarare che quel poco o molto che è stato fatto — comunque con estremo impegno e non senza peso e fatica — è **attività di tutti i Componenti del Consiglio.** Tutti mi sono stati sempre vicini in una collaborazione, nei compiti generali e negli incarichi particolari, che posso definire esemplare: ci siamo sempre ascoltati a vicenda, disponibili alle diverse opinioni, cercando e realizzando indirizzi e soluzioni di carattere unitario.

Solo così un civile consesso, in capo ad un Ordine oggi più che mai di rilievo nel Paese quale è il nostro, può svolgere le sue libere funzioni secondo la legge.

Quanti siamo?

Mi riferisco, come per altri dati all'attuale con richiamo comparativo all'anno precedente. Per il resto e cioè per ulteriori confronti valgono le precedenti relazioni depositate in segreteria:

Albo ordinario	*1979*	*1980*
Avvocati e Procuratori	619	649
Avvocati	6	6
Procuratori	244	213
Elenco Speciale		
Avvocati e Procuratori	25	29
Procuratori	29	27

Totale generale	*1979*	*1980*	
Avvocati e Procuratori	644	678	+ 34
Avvocati	6	6	
Procuratori	273	240	— 33
	N. 923	N. 924	+ 1

Registro Praticanti autorizzati al patrocinio	209	255 + 46
senza patrocinio	167	203 + 34
Sospesi cautelarmente	4	3

Complessivamente dobbiamo dire che con qualche spostamento interno (aumento del numero degli Avvocati, riduzione di quello dei semplici procuratori), vi è una stasi rispetto al precedente incremento: i 923 del 1979 sono i 924 di fine ottanta (anche se a seguito delle ultime iscrizioni '81 siamo arrivati a n. 926).

Ma l'incremento invece perdura e molto rilevante nelle nuove leve. Abbiamo 46 praticanti autorizzati al patrocinio (255 in tutto) più del 1979: 36 più del '79 non autorizzati al patrocinio (203 in tutto). In sostanza vi è una serrata compagnia, più che un plotone di 458 iscritti a fine '80 che bussano alle nostre porte.

Questi numeri parlano, pongono dei problemi. Il Consiglio è lieto di avere ascoltato questa voce dei numeri e di aver realizzato l'idea a me, da anni assai cara e che l'assunzione alla presidenza mi ha consentito di portare a realizzo, **del corso di preparazione agli esami**, corso che iniziato sperimentalmente sta ora assumendo consistenza quasi istituzionale (non dobbiamo burocratizzarlo). Dal 3 marzo al 16 giugno 1980 sono state tenute 23 lezioni e svolte 4 esercitazioni scritte. Il corso gode dell'appoggio o meglio del concorso delle due istituzioni più idonee a darcelo nell'ambito dell'Università: l'Istituto Forense e la Scuola Universitaria di Scienze Amministrative. Molto dobbiamo al riguardo al collega Melchionda che, oltre a dirigere il Notiziario è diventato una specie di Direttore-organizzatore di fatto del corso, che quest'anno vede i docenti nelle persone di universitari iscritti nei nostri Albi, ma avvocati esercenti, secondo il carattere pratico-teorico che abbiamo voluto imprimere al corso. Posso dirVi che il numero dei partecipanti è altissimo, questa aula che **deve** restare, salvo per le esercitazioni scritte, la sede ordinaria, non era sufficiente, giorni or sono in occasione dell'inaugurazione a contenere gli iscritti che superano quest'anno il centinaio.

Alla preparazione riteniamo debbano aggiungersi le **nozioni fondamentali deontologiche**, nozioni cui saranno destinate alcune esercitazioni tanto più necessarie oggi data la difficoltà dei giovani di trovare sedi e Maestri per imparare a fare gli Avvocati (senza apprendistato, è difficile l'esercizio di una attività come la nostra).

* * *

I Colleghi designati a far parte della Commissione per gli **esami di Procuratore** sono stati per il 1979-80 Lucio Strazziari, Lelio Zappoli, Mauro Mazzuccato e Luciano Teneggi, per l'80/81 e cioè per gli esami ora in corso Sandro Giacomelli, Alberto Leone, Livio De Carolis, Laura Grassi, mentre sono stati designati per i prossimi esami Luigi Alberto Bottoni, Rosa Mazzone, Claudio Cristoni, Carlo Alberto Lui.

A tutti dobbiamo un ringraziamento per l'impegno e il tempo sottratto alle professionali incombenze.

* * *

Passo **all'attività del Consiglio.**

Anche qui alcuni dati per il 1980.

Sedute ordinarie	21
disciplinari	6, in quattro delle quali con appendice di seduta ordinaria.

Anche il discorso del **disciplinare** meriterebbe un qualche approfondimento, perché è in quella sede che si constata l'andamento generale della Classe, la temperatura o il clima.

I numeri:

Esposti e ricorsi disciplinari	
pendenti al 31.12.1979	40
sopravvenuti nell'anno 1980	33
definiti nell'anno 1980	40
pendenti al 31.12.1980	33

Giudizi disciplinari	
pendenti al 31.12.1979	14
aperti nel corso del 1980	12
definiti nell'anno 1980*	15
pendenti al 31.12.1980**	11

* dei quali con provvedimento di proscioglimento

proscioglimento	10
censura	4
radiazione	1

** dei quali 4 in attesa di definizione di procedimento penale.

Come rileverete vi è un numero abbastanza notevole di esposti che fortunatamente in massima si esauriscono con l'archiviazione, anche quando il doveroso scrupolo della funzione richiede accertamenti e indagini importanti, per la necessaria riservatezza se non per le difficoltà, con attività particolarmente impegnata, per il tempo e il modo, dei colleghi del Consiglio designati ad occuparsi dei casi. Devo dire che se anche l'archiviazione è potere del Presidente molte volte desidero che essa sia portata in Consiglio ad ogni effetto. Devo ancora aggiungere che molte volte gli esposti sono frutto di menti « agitate », quasi sempre di clienti che tendono a far ricadere su chi ha avuto la disgrazia di assumere la loro rappresentanza, responsabilità a noi estranee inerenti all'attuale situazione della Giustizia.

* * *

In sede nazionale, il Consiglio ha di recente confermato la rappre-entanza all'avv. Raoul Cagnani di Forlì che ne è uno dei membri più ıttivi e stimati, anche per gli incarichi che gli sono stati conferiti, tra i ıuali la rappresentanza dell'Italia nella Commissione Consultiva degli Av-ocati della Comunità Europea. Tale Commissione ha scelto di svolgere ına sua riunione di tre giorni a metà o fine ottobre in Italia, indicando la ;ua preferenza per la città di Bologna e il nostro Consiglio fa appello ai :olleghi per essere presenti e partecipi a qualche manifestazione di ac-:oglienza dei colleghi stranieri che ci prepariamo ad organizzare.

La nostra **Unione Regionale,** felicissima iniziativa del sempre com-ıianto Presidente Valenza, svolge la sua normale attività che ci è sempre li amichevole sostegno in uno spirito di reciproca collaborazione. Le ;ue sedute nella nostra sede sono state 8 nell'anno 1980.

Siamo stati anche in frequente contatto con **l'Unione delle Curie,** ad ılcune delle cui sedute hanno partecipato in mia sostituzione, del che ;ono loro grata, Giacomelli e Artelli. In quella sede si sta proponendo tra 'altro una radicale revisione della nostra tariffa alla quale diamo e da-'emo il nostro contributo.

* * *

Questa carrellata, ogni tanto ha i suoi passaggi. Dovrei approdare ora ai **problemi della giustizia.** Ma sono problemi la cui gravità e com-olessità già spaventa in generale. Eppure sono **i nostri problemi:** da quelli dell'Ordinamento giudiziario e nostro (basterebbe pensare al pa-trocinio dei non abbienti), alla ormai inevitabile riforma delle leggi fon-damentali, dei codici di diritto in tutti i rami e delle procedure, al coor-dinamento con la nuova legislazione regionale, alle mancate riforme della legge comunale e provinciale e in fra l'altro non già ultima per minor rilievo, alla carenza assoluta di adeguamento al nuovo Ordinamento co-munitario europeo.

Siamo qui a fare solo la amara constatazione che tutta questa pesan-te necessaria serie di interventi legislativi ed esecutivi versa in uno stato che bonariamente possiamo definire « di blocco », con conseguenze sul-l'attività della macchina della giustizia di funzionamento radicalmente in-ceppato, o fuori tempo o peggio a vuoto. Non è questa la sede, vorrei parlarne con Voi, sono i nostri problemi, bisogna convincersene, non astrazioni quali potrebbero qualificarli inguaribili qualunquisti, quali non siamo, sono i **nostri** problemi perché **dalla loro risoluzione ormai dipende la sopravvivenza della nostra professione per noi e come libero strumento di tutela dei nostri ordinamenti.**

Qui mi limito a ricordare che l'Associazione dei Magistrati, con i cui capi, prima Beria d'Argentina e poi Delfini ci siamo già incontrati, prima che Beria D'Argentine riassumesse come ora ne ha riassunto la presi-denza, ha dimostrato di volere con noi, la **Conferenza della Giustizia** a Bologna e che questo è apparso anche il desiderio espresso in sede re-sponsabile dal Ministro Sarti. Ora tutto è fermo — anche se auguriamo che venga un vento di primavera a muovere le fronde della foresta imbal-samata.

Di Conferenza della Giustizia si potrà comunque parlare ormai per il 1982 — essa richiede, per una seria preparazione, almeno un anno di lavoro.

Intanto avremo a **Brescia** in data 11-16 settembre prossimo il nostro **XVI Congresso Nazionale.**

Mi dolgo che all'ultimo Congresso di Lecce la nostra rappresentanza sia stata una delle più esigue, nonostante la stima e l'apprezzamento di cui il nostro Ordine gode fra i colleghi. Se non ci fossi io con i miei 70 anni e qualche amico volonteroso, Bologna sarebbe assente da questi incontri! Quest'anno il nuovo Regolamento, ora approvato anche in sede dalla nostra Assemblea straordinaria renderà — speriamo — minori gli assenteismi. A questi effetti dovremo convocare prossimamente una assemblea che speriamo non vada deserta o quasi.

* * *

Ritornando ad altro discorso, dell'iniziativa di cui mi felicito con i redattori del Notiziario e con Poggeschi della pubblicazione dell'inserto di un Massimario della nostra Corte che estenderemo al penale e ad altre Magistrature, credo che i colleghi abbiano già preso notizia.

Spero che riusciremo a combinare per l'inizio della primavera il viaggio da tempo progettato agli organi giudiziari della Comunità Europea (Strasburgo, Lussemburgo, Bruxelles) ove siamo stati invitati.

Un'ulteriore considerazione prima di chiudere.

Abbiamo appreso con soddisfazione che anche a Bologna si è costituito un Sindacato degli Avvocati già presente presso la maggioranza delle altre nostre città! Né possiamo dimenticare che a Bologna esiste e opera la Camera Penale, presieduta dal nostro Mauceri, la quale ha organizzato nel settembre scorso a Rimini un Convegno internazionale ottimamente riuscito (relatore di sintesi il Presidente De Mattia), e che vi è la Associazione Calamandrei con Convegni e iniziative di generale interesse e che, anche se in sordina, è sorta altra Associazione di solidarietà forense pure regolarmente costituita con a capo l'avv. Furio Cicognani. Chi crede nel pluralismo e nell'impulso che può derivare dall'attività associazionistica non può che ricavare compiacimento dalle manifestazioni di tali diversi interessi come da un segno di vitalità del nostro Ordine.

Credo però che debba essere sempre presente la funzione e la ragion d'essere del Consiglio cui la legge demanda una rappresentanza che, per essere rispettosa oltre che della legge dello spirito e delle alte tradizioni della professione, non potrà che restare estranea ad ogni qualifica e condizionamento, con il solo avallo personale della libera coscienza di chi è chiamato a farne parte.

Un Consiglio che si qualifichi di destra o di sinistra o di centro moderato o con qualche altra formula, è un non senso: in altra sede le qualifiche sono necessarie ed opportune, non in questa.

Ed è mio dovere attestare che nei 31 anni consecutivi (troppi) di mia permanenza al Consiglio sotto le varie presidenze dei miei onoratissimi predecessori Bentini, Lenzi, Caleffi, Redenti, Mauceri, Valenza, Santini, il Consiglio non ha **mai** prevaricato in materia. Ha rispettato doverosamente le opinioni dei componenti, ma ha sempre rifiutato ogni discorso di parte, di qualsiasi parte. E' la sua ragion d'essere il titolo e la ragione che qualificano, assicurano e garantiscono il nostro rapporto con i colleghi, rapporto che ci onora anche se è e deve restare un rapporto di servizio.

Avv. Angiola Sbaiz

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI DI BOLOGNA SU « DIRITTO-DOVERE DI DIFESA E REATO DI FAVOREGGIAMENTO »

Nel febbraio 1981 è stato indetto a Roma, dalla Unione delle Curie, un incontro sui vari problemi di attualità scaturiti da tutta una serie di recenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria che in varie parti d'Italia hanno riguardato avvocati e procuratori legali impegnati in delicate difese (per lo più, per processi politici): dalle comunicazioni giudiziarie agli ordini o mandati di comparizione, anche di cattura.

L'Ordine si sta interrogando: quali sono i limiti del diritto-dovere di difesa in relazione a situazioni che sembrano integrare ipotesi del reato di favoreggiamento personale?

L'argomento è aperto. Saremo lieti se altri Colleghi vorranno farci conoscere il loro pensiero, arricchendo una discussione che necessita di molteplici contributi per toccare le tante ipotesi, i tanti aspetti di così importante comportamento professionale.

Apriamo il dibattito pubblicando l'intervento, a quella riunione, del Consiglio di Bologna.

La difesa deve illuminare e non frodare la giustizia: essa è difesa del diritto e non reato.

Alla luce di tale principio, che sottolinea il contenuto etico cui deve sempre ispirarsi l'attività del Difensore, resta esclusa dall'ambito del problema che qui si esamina ogni ipotesi di specifica e concreta attività del Difensore tesa **a sottrarre l'imputato alla ricerca dell'Autorità,** come nel caso di comunicazione allo stesso della emissione del mandato di cattura, con specifico invito a fuggire e altri comportamenti analoghi.

Non vi è dubbio che in tali casi l'attività dell'Avvocato integri gli estremi del reato di « **favoreggiamento personale** » di cui all'art. 378 c.p..

Similmente nessuna possibilità di distinzioni, per sostenere la inesistenza del reato, può essere avanzata con riferimento ad ogni ipotesi di « **favoreggiamento reale** ».

Il problema si pone invece, e si appalesa estremamente delicato e complesso, per tutti quei comportamenti e quelle attività poste in essere dal Difensore a favore del proprio cliente, e in relazione all'incarico difensionale ricevuto, che possano in qualche modo essere ricondotti alle ipotesi, espressamente previste dall'art. 378 c.p., di « **aiuto ad eludere le investigazioni della Autorità** ».

Poiché l'attività defensionale, e perciò il diritto-dovere dell'Avvocato, è quello di aiutare il cliente a sottrarsi alla « sanzione punitiva », appare di tutta evidenza la estrema difficoltà, in assenza di una specifica normativa al riguardo, di tracciare, a livello di formulazioni di principio, il confine fra la condotta lecita e la condotta illecita dell'Avvocato.

Riteniamo che tale confine debba innanzitutto essere ricercato, di volta in volta, nell'**elemento psicologico**, e cioè nelle concrete e specifiche finalità che inducono l'Avvocato a tenere un determinato comportamento.

Non avremmo dubbi, ad esempio, nel qualificare del tutto lecito il comportamento del Legale nei casi in cui lo stesso riferisca alla moglie

o ad altri parenti, ansiosi di conoscere la maggior o minore gravità della posizione del proprio congiunto, notizie circa le modalità del reato commesso.

Naturalmente tale rivelazione di notizie dovrà essere effettuata prescindendo del tutto da qualsiasi riferimento alla linea difensiva dell'imputato, ma solo al fine di costituirsi tramite per un rapporto di carattere umano fra il proprio cliente, ristretto in carcere, ed i suoi famigliari.

Ma il problema presenta ben maggiori difficoltà ove lo si valuti sotto l'aspetto del rapporto diretto fra l'Avvocato ed il proprio difeso.

Non si può infatti non rilevare lo stridente contrasto esistente fra la tendenza, che a livello di riforma legislativa è stata resa garanzia operante, di consentire la presenza nel processo all'Avvocato difensore fino dai primi atti istruttori, e il principio ispiratore del nostro Codice Penale che è ancora legato al modello di processo «inquisitorio» e quindi «segreto» nella fase delle indagini istruttorie.

Da ciò deriva che l'Avvocato è posto in grado di conoscere, del tutto lecitamente, anzi per dovere del mandato difensivo ricevuto, determinate circostanze che coinvolgono o possono coinvolgere la responsabilità del proprio cliente o comunque incidono sulla sua posizione processuale.

Qualora l'imputato non sia a conoscenza di questi fatti, si pone il problema di valutare se il Legale debba o possa darne notizie allo stesso.

O se invece un tale comportamento possa integrare gli estremi del reato di «favoreggiamento», con l'evidente problema che subito si pone sul come possa conciliarsi l'atteggiamento omissivo dell'Avvocato con il rapporto fiduciario intercorrente fra lo stesso e il cliente, e con l'obbligo del Legale, anche normativamente riconosciuto, di porre in essere ogni attività utile alla difesa del proprio Assistito, entro quei limiti di correttezza e di lealtà processuali cui si è accennato all'inizio.

Altri analoghi problemi si pongono in relazione alla configurazione del rapporto del Legale con l'imputato «in isolamento» (nell'ipotesi di valutazione «restrittiva» del suo comportamento, non potrebbe informarlo circa fatti ed avvenimenti del mondo esterno); e per l'ipotesi di un Avvocato che sia Difensore di più coimputati, circa la possibilità o meno che egli abbia di rendere edotti i singoli delle posizioni difensive assunte dai coimputati.

Ribadiamo come il problema sia delicato in quanto dalla valutazione di quale debba essere il comportamento dell'Avvocato in situazioni come quelle sopra indicate e nelle tante altre che possono presentarsi nel corso della attività defensionale, dipende il senso e, al limite, la ragione stessa di esistenza dell'attività difensiva nella fase istruttoria del procedimento.

Infatti una interpretazione rigorosamente restrittiva ridurrebbe il ruolo dell'Avvocato alla figura di un mero « testimone qualificato » o « garante» della corretta verbalizzazione da parte del Giudice delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato.

Ciò evidentemente non poteva essere la volontà del legislatore nel dettare le recenti riforme in materia e soprattutto non è in armonia con le linee ispiratrici del nuovo Codice di Procedura Penale.

Riteniamo pertanto che si debba ricercare la scriminante della condotta lecita dalla condotta illecita nel modo o nei mezzi di acquisizione delle fonti di prova e delle notizie istruttorie in genere; libero poi il Legale, secondo la propria coscienza, di utilizzarle a favore del proprio cliente.

Spetterà altresì al Giudice tenere conto di questa facoltà e possibilità operativa del Legale, adattandovi il modo di istruire il processo, e ponendo le eventuali opportune limitazioni nell'uso delle sue facoltà discrezionali in ordine alla disciplina dei rapporti fra l'Avvocato e i clienti detenuti, anche ad evitare di riversare solo sull'Avvocato ogni responsabilità al riguardo.

Il problema si presenterà ancora più delineato con l'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, che prevede la partecipazione attiva dell'Avvocato, fino dall'inizio del procedimento, nella ricerca e nella acquisizione delle prove.

Quanto rappresenta oggi una mera eventualità diverrà così un preciso dovere per l'espletamento corretto della tutela difensiva.

E' pertanto auspicabile che, a livello legislativo, vengano dettate specifiche norme al riguardo, onde evitare che in una materia così complessa ed importante, la liceità o meno dei comportamenti tenuti dal Legale nell'esercizio della «difesa», che è uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione al cittadino, debba essere rimessa alla valutazione che di volta in volta possa essere effettuata dai Giudici, e dagli Avvocati, interessati.

Consiglio Ordine Bologna
(est. Avv. Antonio Tebano)

POSSIBILITA' DI ESERCITARE LA PROFESSIONE AVANTI LE PRETURE PER I NON AVVOCATI O PROCURATORI, AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALL'ART. 8 R.D.L. 1578/1933?

Si sono verificati, anche recentemente, numerosi casi di laureati in legge e non, che hanno chiesto l'abilitazione all'esercizio del patrocinio avanti le Preture, al di fuori dei casi previsti dall'articolo citato.

La mancanza di una legge professionale moderna che regoli l'esercizio della professione, l'aumento di patrocinanti e di richiedenti l'abilitazione, la necessità di una preparazione adeguata all'importanza delle cause ora di competenza del Pretore, rendono — a nostro parere — necessario un esame del problema, anche per l'eventualità che i Consigli degli Ordini debbano affrontare nuovamente la questione.

* * *

Le richieste in esame si basano sul disposto di una remota legge (283/1901) che agli artt. 6-7 consentiva che «nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile che penale l'assistenza o la rappresentanza delle parti «potesse» essere assunta: a) nei comuni che sono sede di Tribunali... anche da Notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale; b) nei comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente» (7° che consentiva l'abilitazione «alle persone di incensurata condotta, fornite di licenza liceale o di istituto tecnico, o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale ed agli ex funzionari di cancelleria o di segreteria presso le autorità giudiziarie»).

Leggi successive stabilirono che nei comuni sedi di Tribunale e nei capoluoghi di provincie, il patrocinio avanti le Preture spettasse esclusivamente agli iscritti negli albi di avvocato o di procuratore; «nelle altre Preture si continuano ad osservare le norme vigenti» (R.D. 1316/1922); in tale ultimo caso il Presidente del Tribunale « avuto riguardo al numero degli affari giudiziari ed a quello dei professionisti residenti ed esercitanti abitualmente nel mandamento «aveva la facoltà» di determinare, per ciascuna pretura, il numero delle persone che possono ottenere l'abilitazione...» (L. 1415/1928).

La materia è stata, da ultimo, regolata compiutamente dal R.D.L. 1578/1933 (anch'esso abbastanza remoto!!), che all'art. 8 consente ai «laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori» l'esercizio del «patrocinio davanti alle Preture del distretto della Corte d'Appello e Sezioni distaccate nel quale sono iscritti per la pratica... ».

* * *

Il Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna nel maggio 1977 e nel gennaio 1978 espresse pareri negativi in due casi di domande di abilitazione al patrocinio, presentate da un ex funzionario di cancelleria (non laureato) e da un laureato in legge (non iscritto al registro dei pra-

ticanti con patrocinio per il quale era ormai decorso il quadriennio dalla laurea).

Nel primo caso fu rilevato — tra l'altro — come l'istante non avesse «sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie...»; nel secondo caso fu preliminarmente rilevato il fatto che il R.D.L. 1578/1933, regolando l'intera materia, aveva abrogato le leggi anteriori; fu osservato inoltre che il numero dei professionisti residenti ed esercenti nel mandamento della pretura avanti la quale il ricorrente chiedeva di potere esercitare, era «in rapporto agli affari giudiziari» tale «da non rendere assolutamente necessaria ed opportuna l'abilitazione... come è dimostrato anche dal fatto che non risulta che il Presidente del Tribunale di Bologna abbia determinato il numero delle persone che possono ottenere il patrocinio innanzi alle preture».

Il Presidente del Tribunale di Bologna respinse entrambe le domande; la Corte d'Appello (decreto 9-23/12/1977) rigettò il reclamo proposto dall'ex funzionario.

Il Consiglio Nazionale Forense, in data 27/6/1980, su richiesta di alcuni Consigli degli Ordini, ha affermato l'esistenza di incompatibilità tra la normativa di cui al R.D.L. 1578/1933 e le disposizioni precedenti, sottolineando il fatto che il presupposto per l'applicazione della L. 283/1901 (carenza di abilitati al patrocinio) attualmente non si riscontra certamente presso alcuna pretura.

Il Tribunale (5-2-1970) e la Corte d'Appello di Milano (16-2-1972 e 7-7-1978) hanno confermato la avvenuta abrogazione delle precedenti disposizioni di legge che regolano il patrocinio innanzi alle preture.

Recentemente (10-10-1980) la nostra Corte di Appello ha confermato l'indirizzo prevalente annullando — con provvedimento ampiamente motivato — il decreto del Presidente del Tribunale di Forlì (impugnato dal Procuratore della Repubblica) che aveva concesso l'iscrizione ai sensi della L. 283/1901.

La Corte ha esaminato le leggi che dal cod. proc. civ. del 1865 si sono succedute nel tempo e che hanno gradualmente limitato la possibilità del patrocinio avanti le Preture, talché attualmente lo stesso è riservato agli avvocati, ai procuratori legali ed ai praticanti procuratori; ha rilevato come oggi non sussistano più le ragioni (limitato valore delle controversie di competenza del Pretore, mancanza di procuratori in ogni mandamento e comune, che in origine aveva giustificato l'autorizzazione al patrocinio); ha sottolineato gli inconvenienti verificatisi (formazione di una classe di praticanti abituali, causidici professionali, spesso priva «di preparazione culturale di base»).

Ha messo in evidenza gli aspetti giuridici del problema, l'incompatibilità tra le norme contenute nel R.D.L. 1578/1933 e le norme precedenti (che debbono, pertanto, ritenersi abrogate) nonché il fatto che le conclusioni alle quali è pervenuta non si pongono « in contrasto con l'orientamento espresso in varie pronunce (3-5-1963 n. 5818-4-1976 n. 75) della Corte Costituzionale, secondo la quale le disposizioni degli artt. 6-7 L. 283/1901 e della L. 1415/1928 non sarebbero in contrasto con l'art. 33 l° comma della Costituzione «in quanto» il giudizio sulla legittimità costituzionale delle predette disposizioni non esclude che esse siano state abrogate, pur se conservano efficacia... nei confronti di coloro che, prima dell'intervenuta abrogazione, avevano iniziato il patrocinio in base ad esse».

* * *

La Corte di Appello si è pronunciata anche sulle possibilità di patrocinio avanti gli Uffici di Conciliazione (problema divenuto importante con la entrata in vigore della L. 392/1978 e che assumerà ancora più rilevanza allorché entreranno in vigore le norme che modificano la competenza del Giudice Conciliatore) giungendo alla conclusione che «della Legge 28-6-1928 n. 1415 è ancora in vigore l'art. 2, concernenti i giudizi davanti i conciliatori, ma davanti gli uffici di conciliazione dei comuni, sedi di preture, il patrocinio è riservato agli avvocati, ai procuratori legali ed ai praticanti procuratori, secondo quanto dispone il primo comma del predetto articolo, in relazione all'art. 7, comma III del R.D.L. 27-11-1973 e 319 c.c.p.

Avv. Ruggero Benini

I TEMI DEL PROSSIMO CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO-FORENSE

Consiglio Nazionale Forense Roma, 16 settembre 1980

Ai Signori Presidenti
dei Consigli degli Ordini Forensi

A conclusione dei lavori dell'Assemblea generale dei presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori per le modifiche da apportare al Regolamento congressuale e per le altre incombenze inerenti all'impostazione organizzativa del XVI Congresso nazionale giuridico forense, che si svolgerà, a Brescia, dall'11 al 16 settembre 1981, esprimo a tutti, con il ringraziamento per l'autorevole ed impegnativo contributo, vivissime felicitazioni per il perfetto svolgimento dei lavori.

È già in corso di stampa il nuovo Regolamento, come emendamento dell'Assemblea: appena pronto sarà spedito a tutti i Consigli.

La formulazione dei temi congressuali è la seguente:

1. - **L'avvocato italiano nella Comunità Economica Europea.**

2. - **L'avvocato e il processo penale in rapporto al diritto di informazione ed al dovere di riservatezza.**

3. - **Prospettive di riforma della legge fallimentare.**

Gli ulteriori adempimenti sono di competenza del Comitato organizzatore, che sarà convocato dal presidente, collega Carzeri, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Brescia.

Rinnovo ogni più caldo augurio per la piena riuscita del Congresso.

Cordialmente

Il Presidente
Aldo Casalinuovo

SOTTOTEMI E RELATORI

Dopo che, nel novembre 1980, il Comitato organizzatore del XVI Congresso ha designato i relatori per i tre principali temi, sopra indicati, nel corso di una riunione plenaria svoltasi a Brescia nel gennaio 1981 è stato deciso di ripartire gli argomenti delle tre sezioni nei seguenti sottotemi, ciascuno a cura di un relatore, come segue:

I° tema: L'avvocato italiano nella Comunità europea:

1) « Il Trattato di Roma ed il diritto di stabilimento »
(Raoul Cagnani - Forlì)
2) « La direttiva sulle prestazioni di servizi »
(Massimo Panebianco - Salerno)
3) « La commissione consultiva degli Ordini forensi della Comunità Europea »
(Roberto Baldi - Milano)
4) « Rapporti professionali tra gli avvocati dei Paesi della C.E.E. »
(Diego Corapi - Roma)
5) « L'avvocato italiano e le giurisdizioni all'interno della C.E.E. »
(Giovanni Bazzoli - Brescia)

IIº tema: L'avvocato ed il processo penale in rapporto al diritto di informazione ed al dovere di riservatezza:

1) Profili di diritto comparato
(Gian Vittorio Gabri - Torino)
2) Profili di diritto costituzionale e penale sostanziale
(Ferrando Mantovani - Firenze)
3) Profili di diritto processuale penale
(Achille Melchionda - Bologna)
4) Problemi deontologici
(Vittorio Ajmone - Lecce; e Pietro D'Ovidio - Roma)

IIIº tema: Prospettive di riforma della legge fallimentare:

1) Aspetti generali e profili sostanziali nella prospettiva di riforma
(Vincenzo Pannuccio - Reggio Calabria)
2) Profili di diritto processuale
(Edoardo Grasso - Catania)
3) « Il curatore fallimentare »
(Aldo Torre - Palermo)
4) « La revocatoria »
(Pio Picaro - Taranto)
5) « Concordato preventivo e amministrazione controllata »
(Massimo Di Lauro - Napoli)

SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

In via di massima — con riserva cioè di eventuali modifiche se necessarie per motivi organizzativi — il programma del Congresso è il seguente:

Venerdì 11 settembre - ore 11 : inaugurazione, nel Teatro Grande di Brescia
- ore 16 : seduta plenaria al Centro congressi di Gardone per la presentazione dei tre temi

Sabato 12 settembre - ore 9/13 e 16/18 : a Gardone, discussione in sezioni separate

Domenica 13 settembre - visita a Mantova organizzata dal locale Consiglio degli Ordini forensi

Lunedì 14 settembre ore 9/13 e 16/18 : a Gardone, prosecuzione discussione

Martedì 15 settembre - ore 9/13 : conclusioni discussioni
- ore 15/18 : seduta plenaria per le relazioni di sintesi

Mercoledì 16 settembre - ore 9 : mozioni conclusive

Come noto, una rilevante novità caratterizzerà questo XVIº Congresso: il voto sulle mozioni conclusive non sarà riservato (come in passato) ai soli delegati dei Consigli degli Ordini, ma potrà essere espresso anche dai delegati nominati, presso ciascun Ordine, dalle apposite assemblee degli iscritti. Si è voluto così accogliere una istanza che da tempo era stata avanzata, per trasformare i nostri Congressi da espressione dei soli Consigli, a manifestazione di tutti i Colleghi.

QUANDO L'AVVOCATO CONCORRE NEL DELITTO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Sentenze come questa della quale riportiamo la massima sono, per fortuna, assai rare. La pubblicazione da parte nostra vuole essere soprattutto un auspicio: che casi del genere non si ripetano e che questa (rispetto alla quale, come si dice in gergo, « non si rinvengono precedenti specifici ») rimanga un caso del tutto isolato. Lo si possa, cioè, ricordare come IL caso.

Cass. Sez. V penale - 23 ottobre 1978 (Pres. **Barba** - Est. **Melone** - P.M. **Amoroso** (conf.) - Ric. **Cei**:

Il legale che indica al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori viola l'obbligo della correttezza professionale, non anche la norma penale che punisce i fatti di distrazione commessi dall'imprenditore commerciale. Concorre con quest'ultimo nel delitto di bancarotta fraudolenta se, oltre a consigliare il cliente sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, lo assiste nella stipulazione dei relativi negozi simulati e si adopera per indurre i creditori ad accettare un concordato stragiudiziale.

FERIE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Ricordiamo ai Colleghi che per effetto del D.M. 25 marzo 1981 le prossime ferie estive degli uffici giudiziari termineranno il 25 settembre. Occorrerà dunque evitare, soprattutto, di indicare come prima udienza di comparizione nelle cause civili una data anteriore al 25 settembre, anche per non creare intralci per gli spostamenti d'ufficio a udienze successive.

...E TUTTAVIA QUESTA GIUSTIZIA TIRA AVANTI.

Esattamente come nel gioco dell'oca che impegnava le serate invernali della nostra fanciullezza (quando non si poteva con semplice pressione di un dito passare dal film di avventure al balletto, o dallo sceneggiato alla partita, perché la televisione non esisteva).

Ci si presenta di mattina in un tribunale un po' grosso (diviso in sezioni e sottosezioni, ciascuna delle quali rappresenta, secondo una delle più incomprensibili e distorte immagini della eguaglianza dei giudici, quanto di più fittiziamente diseguale si possa immaginare, perché in ciascuna si identifica una sorta di gradino di carriera salendo il quale si cresce di bravura e di importanza), ci si presenta perché alle 10 si dovrà partecipare ad una delle tante udienze istruttorie civili che precedono la sentenza. Non importa chi è il soggetto della nostra storia, se avvocato, parte, testimone; non conta lui, conta la storia.

Si chiede all'usciere «dov'è l'udienza del giudice Tizio»? «Primo piano, seconda stanza a destra». E' ovvio che se si è pratici, come lo è l'avvocato o la parte che già da quattordici mesi segue l'evolversi della sua causa, non si chiede nulla e si va direttamente al primo piano, seconda stanza a destra.

Sulla porta c'è un cartello « da oggi le cause del giudice Tizio sono state assegnate al giudice Caio ». Lo sprovveduto entra nella stanza, convinto di trovarci, per l'appunto, il nuovo giudice Dott. Caio. Prima penalizzazione: deve nuovamente gettare i dati, per scoprire se incapperà in una di queste due possibili soluzioni: nella stanza (dato che era « sua » da prima) c'è rimasto il giudice Tizio, oppure nel frattempo vi si è insediato un certo diverso giudice Sempronio, che non ha nulla a che vedere con la nostra storia, perché è lì a trattare le « sue » cause, avendo semplicemente cambiato stanza. Il nostro protagonista rimane fermo un giro. E la storia prosegue.

Egli torna dall'usciere e chiede: « dove tiene udienza il giudice Caio, cioè quello che da oggi ha in carico le cause del giudice Tizio? ». Avuta la risposta, si dirige supponiamo al piano secondo, quarta porta a sinistra. Può capitare che mentre sta per entrare veda da quella stanza uscire un signore che si sta ancora asciugando le mani. Vuol dire che c'è un errore, non quarta a sinistra ma quarta a destra. Breve conversione sui tacchi e dentro.

Sì, c'è il dott. Caio. Lo si intravvede, piccolo piccolo, dietro una montagna di fascicoli, fra le teste ondeggianti di sedici altri avvocati che già da mezz'ora avevano invaso la stanza e che ti precedono nel chiedere notizie e rinvii. Ti va bene se conosci almeno di vista il dott. Caio tanto da dirigerti verso di lui. Altrimenti (nuova penalizzazione, nuovo giro, nuovi dadi) spacchi il muro umano che ti separa da quella scrivania, ti abbarbichi al piano del tavolo, sorridi e cominci a parlare della tua causa. Giusto in tempo per sentirti dire che no, non è lui il dott. Caio, ma quello che nella medesima stanza, nascosto dall'altro grappolo di questuanti, è sprofondato dietro l'altra scrivania. Perché sì, accade anche questo, anzi è frequentissimo: poche essendo le stanze, rispetto ai magistrati che le devono occupare, e troppo semplice (per essere italianamente comprensibile) apparendo l'eventualità di alternarne l'uso a giorni diversi, en-

trambi i co-occupanti tengono udienza nel medesimo giorno, e medesimo orario.

Sei quasi al termine del giro. Sei alla casella del premio. Eccolo, è lui il tuo giudice, è quello lì, sul suo tavolo, il fascicolo che cercavi. Ricominci a sorridere ed a riparlarne. Due occhi assenti ti fissano, una voce educatamente imbarazzata ti interrompe: « mi scusi, ho preso possesso dell'ufficio solo ieri, non conosco ancora la questione. Facciamo un rinvio, ripassi fra un mese ».

Tutto questo perché? Perché è importante passare dalla sezione terza alla seconda e da questa all'agognata prima, o da quella penale alla civile o alla fallimentare. E fino a qui, si può anche comprendere. Ma perché tutto questo subbuglio durante l'anno? Perché non decidere prima chi sarà assegnato, con decorrenza 1° gennaio, a questo o quell'ufficio, attuando contemporaneamente tutti gli spostamenti una sola volta l'anno? Perché il giudice Tizio comincia ad occuparsi della tua causa, poi la interrompe per andare ad altro ufficio, dove lui ricomincerà daccapo quel lavoro che intanto quello che ha sostituito lui dovrà a sua volta cominciare a conoscere già a metà percorso?

Domande oziose. Da quando in qua problemi abbastanza semplici si risolveranno soltanto col buon senso e con l'ovvietà della loro semplicità?

a. m.

Pubblicazione trimestrale dell' U.R.C.O.F.E.R.

(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna)

redazione:

Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna

Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali
tel. (051) 582157

comitato di redazione:

U.R.C.O.F.E.R. - **Pietro Ruggieri**
BOLOGNA - **Ruggero Benini**
FERRARA - **Umberto Volta**
FORLI' - **Pierpaolo Gugnoni**
MODENA - **Giorgio Giusti**
PARMA - **Franco Magnani**
PIACENZA - **Fabrizio Lucchini**
RAVENNA - **Lorenzo Bucchi**
REGGIO EMILIA - **Giacomo Bondoni**
RIMINI - **Sergio De Sio**

coordinatore:

Sandro Giacomelli

segretario:

Lelio Zappoli

direttore responsabile: **Achille Melchionda**

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia COMPOSITORI - Viale XII Giugno, 1 - Bologna